



CONSERVATORIO DI MUSICA  
CARLO GESUALDO DA VENOSA  
POTENZA

Prot.n. del

## **Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus: linee guida operative per le attività didattiche a distanza.**

*Le linee guida che seguono sono finalizzate a fornire un quadro di riferimento tale da consentire sostenibilità operativa, giuridica e amministrativa alle attività di Didattica a distanza motivate dall'emergenza sanitaria.*

1. Il ricorso alla Didattica a distanza non può considerarsi obbligatorio per il docente né per il discente. Presuppone il possesso da parte di entrambi delle attrezzature necessarie e della connessione telematica ed è finalizzato ad assicurare la continuità dell'azione formativa ed il possibile recupero delle ore di lezione.
2. Sussistendo la disponibilità di attrezzature e di idoneo collegamento, la Didattica a distanza può essere rivolta a tutti i livelli: corsi di base, preaccademici, propedeutici, vecchio ordinamento, trienni, bienni.
3. Le modalità di Didattica on line potranno far uso di tutti i mezzi informatici ritenuti idonei, con particolare riferimento a ciascun settore artistico-disciplinare del sistema AFAM, tenuto conto della specificità della docenza nei diversi settori artistico-disciplinari.
4. In assenza di un protocollo informatico del Conservatorio ciascun docente potrà liberamente utilizzare la piattaforma Microsoft Teams o altre piattaforme come zoom.us, cart.webex.com, Google Educational (G Suite) ecc. Sarà anche possibile, laddove ritenuto più produttivo, effettuare collegamenti via Skype o tramite Whatsapp.
5. Le lezioni possono essere registrate a discrezione del docente e conservate a solo scopo documentativo, ma non possono essere rese pubbliche, nel rispetto della privacy di tutti i partecipanti coinvolti nella lezione.
6. Appare superfluo seguire il proprio monte ore di lezioni o aggiornare lo stesso fin quando il Conservatorio sarà chiuso. Le ore di Didattica a distanza si possono programmare liberamente, ivi compreso il sabato ed i festivi. Occorre accertarsi preventivamente della disponibilità degli utenti, evitare sovrapposizioni di lezioni e verificare in itinere la presenza on line degli utenti.
7. Al fine di ottimizzare l'attività di docenza per via telematica il docente potrà sia frammentare la durata delle lezioni che, qualora ritenuto troppo numeroso, ridurre il numero degli utenti delle lezioni di gruppo.

8. La didattica dovrà essere certificata da ciascun docente allegando il report delle connessioni oppure lo *screenshot* di inizio e di fine collegamento telematico. A tal fine, in mancanza del registro elettronico, il docente terrà aggiornato un proprio registro che riporterà giorni ed orari dei collegamenti, disciplina di insegnamento, nome degli utenti, eventuali note. Tale documento sarà sottoscritto all'apertura del Conservatorio dal docente e dagli allievi che hanno partecipato alle sessioni di didattica on-line e sarà consegnato in segreteria didattica.

9. Le ore di lezioni a distanza saranno calcolate nel monte ore del docente e nel piano di studi del discente con successiva delibera del Consiglio accademico che, previa verifica dell'idoneità della documentazione prodotta dal docente, definirà in ordine al numero di ore da riconoscere tenendo conto di eventuali indicazioni ministeriali o, in mancanza, di principi definiti dal Consiglio stesso in ossequio all'autonomia istituzionale. I docenti che non avranno tenuto lezioni on line rimoduleranno di conseguenza il monte ore.

10. Per quelle discipline caratterizzate da una didattica di pratica laboratoriale, ove non sia possibile l'uso di altre formule, il docente in questa fase può progettare unità di apprendimento che veicolano contenuti teorici propedeutici da correlare in un secondo momento alle attività tecnico-pratiche e laboratoriali di indirizzo.

11. L'Istituzione non deve richiedere il consenso per effettuare il trattamento dei dati personali (già rilasciato al momento dell'iscrizione) connessi allo svolgimento del compito istituzionale quale la didattica, sia pure in modalità "virtuale" e non nell'ambiente fisico della classe.  
(vedi *M.P.I. AOODPIT.REGISTROUFFICIALE.U.0000388.17-03-2020*).

12. Nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche disposta ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, le attività formative e di servizio agli studenti nonché le attività di verifica dell'apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, della medesima legge n. 240 del 2010, nonché ai fini della valutazione, di cui all'articolo 2, comma 3 e all'articolo 3, comma 3 del D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 232 per l'attribuzione della classe stipendiale successiva.

Cava de' Tirreni, 18 marzo 2020

Il Direttore

